

Via Carlo Salvioni 14

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

telefono 091 814 17 11
fax 091 814 17 19
e-mail di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Funzionario
incaricato Vincenzo Lava

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono 091 814 17 62
e-mail vincenzo.lava@ti.ch

A tutti i Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona 4 febbraio 2009



Ns. Riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20090204-2

Modifica 21 dicembre 2007 della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit): Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale e modifica della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit/revisione della giurisdizione amministrativa)

Gentili signore e signori Sindaci e Municipali,

con la presente circolare richiamiamo alla vostra attenzione le modifiche della Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 21 dicembre 2007 (in seguito LCit, vedi RU 50 del 16 dicembre 2008, <http://www.admin.ch/ch/i/as/2008/5911.pdf>), entrate in vigore con effetto al 1. gennaio 2009, nonché quelle della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (in seguito LCCit, vedi BU 4/2009, volume 135 del 27 gennaio 2009 <http://www.ti.ch/CAN/TEMI/FU/STRUMENTO/ARCHIVIOBU/2009/bu04-27.01.09.pdf>), entrate in vigore con effetto al 27 gennaio 2009. Per i contenuti dei nuovi articoli vi rimandiamo alle pubblicazioni indicate.

Rileviamo che la modifica della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 21 dicembre 2007 impone un adattamento del diritto cantonale, che seguirà il suo normale decorso legislativo. Il rispetto del diritto superiore è tuttavia prevalente rispetto all'adattamento del diritto cantonale e le disposizioni introdotte dalla legge federale con effetto dal 1. gennaio 2009 vanno pertanto immediatamente applicate.

Brevi osservazioni e commenti relativi all'incidenza delle modifiche del diritto federale in ambito cantonale:

1. L'art. 15a LCit non presenta particolari innovazioni rispetto all'attuale procedura e le vigenti disposizioni della LCCit non contrastano con il diritto superiore.
2. L'art. 15b, cpv. 1 LCit codifica il principio confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale e ribadito mediante la votazione popolare del 1. giugno 2008, secondo cui una decisione negativa di naturalizzazione deve essere motivata.
3. L'art. 15b, cpv. 2 LCit stabilisce che gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

Questo obbligo di diritto federale potrebbe porre problemi soprattutto nei casi in cui le decisioni negative di naturalizzazione insorgessero nel plenum del Legislativo comunale (a voto segreto o palese), dopo che le posizioni risultanti sull'istanza in questione dal messaggio municipale e/o dal rapporto della commissione del CC preposta all'esame delle naturalizzazioni erano invece favorevoli.

Fintanto la procedura non sarà regolata espressamente in norme di diritto cantonale, suggeriamo che il Presidente in sede di specifica trattanda perlomeno orienti preliminarmente i consiglieri e i Gruppi sull'obbligo di motivazione delle decisioni negative in materia di naturalizzazione imposto dal diritto federale, rispettivamente sulla problematicità di eventuali decisioni negative non motivate.


4. L'art. 15c LCit è immediatamente applicabile.
5. L'art. 50 LCit trova applicazione nel nuovo art. 41a della LCCit entrato in vigore il 27 gennaio 2009, il quale stabilisce:
¹Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato.
²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
³Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione che vi dovesse necessitare e, ringraziandovi sin d'ora per la collaborazione, vi presentiamo i più distinti saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo dell'Ufficio centrale
dello stato civile:

V. Lava